

Sent. 11324/07  
Rep. 9046/07

SENTENZA N.  
N.42305/04 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4a CIVILE  
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale  
sopra riportato, promossa

DA

[redacted] P.I. [redacted] col  
proc. dom. Avv. M. Adornato, via Chiaravalle 7, Milano,  
per procura come in atti,

**ATTRICE**

CONTRO

[redacted] c.f. [redacted] col proc. dom.  
avv. E. Ferrari, via San Barnaba 39, Milano, per  
procura come in atti,

**CONVENUTO**

[redacted] in liquidazione, col proc. dom. avv. M.  
Janni, via Brera 6, Milano, per procura come in atti,

**CONVENUTA**

[redacted] - [redacted]  
[redacted]

**CONVENUTA-CONTUMACE**

OGGETTO: accertamento falsa testimonianza.

**CONCLUSIONI**

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato la [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] in liquidazione e la [REDACTED] in liquidazione chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese da [REDACTED] il 13.4.99 nel giudizio R.G. n.1131/93 promosso dalla stessa [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'Appello di Milano.

Il [REDACTED] si costituiva negando ai aver deposto in senso contrario al vero o in maniera reticente e concludeva per il rigetto della domanda.

La [REDACTED], costituitasi a seguito del rinnovo della notifica dell'atto di citazione, eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attrice e l'inammissibilità della domanda, oltre che l'indeterminatezza della causa petendi e del petitum; in ogni caso contestava la fondatezza nel merito della domanda stessa e concludeva come in epigrafe.

La [REDACTED] rimaneva contumace.

Dopo la concessione dei termini ai sensi dell'art.183, 5° comma, c.p.c., su concorde istanza delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, era trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda risarcitoria formulata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni è assolutamente inammissibile, perché tardiva (non è stata proposta con l'atto introduttivo, le cui conclusioni sono state sopra riassunte).

La domanda di accertamento della falsa testimonianza resa dal [REDACTED] in altro giudizio deve ritenersi ammissibile. La fattispecie è, infatti, del tutto

analoga a quella decisa recentemente dalla [redacted] che ha affermato il seguente principio:

*“Per l'accertamento, in sede civile, della falsità di una prova, al fine di poter proporre sulla base di esso azione di revocazione ex art. 395 n. 2 cod. proc. civ., la dichiarazione giudiziale di falsità potrà ottenersi col mezzo speciale della querela di falso tutte le volte in cui l'impugnativa sarà rivolta contro un documento avente fede privilegiata, e in tutti gli altri casi mediante la proposizione di un'azione di mero accertamento, in quanto la regola secondo la quale le azioni di mero accertamento possono avere ad oggetto solo i diritti e non anche i fatti subisce eccezione nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra l'autonomo giudizio di falsità della prova, propedeutico alla proposizione della domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n.2 cod. proc. civ.” (Cass. sent. n. 3947 del 22/02/2006).*

La domanda, peraltro, è infondata nel merito.

L'attrice non ha dedotto alcun mezzo istruttorio e sostiene che la falsità o reticenza della deposizione in contestazione, per aver l'avv. [redacted] negato di essere a conoscenza di atti di costituzione in mora diretti alla [redacted], sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze:

- “nel periodo in questione l'avv. [redacted] era amministratore della [redacted] ed era inoltre tutore del sig. [redacted];
- l'avv. [redacted] “non poteva non essere a conoscenza del contenuto della scrittura in data 24.3.1968”, in quanto “era stato presente alle trattative”;
- lo stesso avv. [redacted] “era altresì al corrente del fatto che [redacted] aveva più volte rivendicato nei confronti della [redacted] oltre al

pagamento del credito ..., anche la quota di 1/3 dei diritti di proprietà sui beni soltanto fiduciariamente intestati alla SFISE".

Le circostanze di cui ai primi due punti che precedono non sono determinanti: dal ruolo svolto dall'avv. [REDACTED] nelle vicende in oggetto non può desumersi per via indiziaria che lo stesso avv. [REDACTED] dovesse necessariamente essere a conoscenza di tutti i fatti e, in particolare, degli atti di costituzione in mora, (atti esclusi dalla sentenza che si intenderebbe sottoporre a revocazione). Inoltre, anche ove il [REDACTED] fosse stato a conoscenza del contenuto della scrittura privata del 24.3.68, implicante l'intestazione fiduciaria dei beni, non si vede come e perché lo stesso [REDACTED] dovesse essere a conoscenza degli atti stragiudiziali di rivendica dei beni da parte del latitante e interdetto [REDACTED].

Quanto al terzo punto sopra riportato, si tratta non di un elemento probatorio, ma di una mera asserzione di parte attrice; asserzione che, anziché strumento istruttorio, dovrebbe essere, a sua volta, oggetto di prova.

Ne segue il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, d'ufficio quanto al [REDACTED], che non ha depositato nota spese.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia della [REDACTED] in liquidazione e in contraddittorio delle altre parti, così decide:

1. Rigetta le domande proposte dall'attrice.
2. Condanna l'attrice stessa a rifondere alle altre parti costituite le spese di giudizio, liquidate in €

9.000,00 per onorari, quanto al [REDACTED] in € 395,44  
per esborsi, € 2.272,00 per diritti ed € 13.500,00  
per onorari, oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14  
T.F., quanto alla [REDACTED] in liquidazione.  
Milano 8.10.07.

Il G.U.  


